

ATTIVITA' FEDERALI

Riunione 03 Gennaio 2022 – 18:30

Riunione «Decreto Green Pass»

Avviso del 31 dicembre 2021 ([Fonte Governo](#))

Con la pubblicazione del [decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229](#) (GU n.309 del 30 dicembre 2021) "*Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria*" sono state disposte le seguenti ulteriori misure che interessano il mondo dello sport:

Articolo 1

In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni sportive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 rafforzate, e la capienza consentita non può essere superiore al 50% all'aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata (secondo quanto previsto dalle linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive pubblicate dal Dipartimento per lo sport).

Inoltre, **a partire dal 10 gennaio 2022, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, solo i possessori di certificazione verde rafforzata potranno accedere a:**

- [...];
- sport di squadra e di contatto;
- [...];

In particolare....

FAQ Dipartimento dello Sport del Governo [\(Link\)](#)

Aggiornate sulla base delle disposizioni del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 e come modificato dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 ([Ultimo aggiornamento 2 gennaio 2022](#)).

Sezione «Indicazioni Generali»

17. Per cosa è richiesta la certificazione verde?

In riferimento alle certificazioni verdi, si rappresenta che **fino al 9 gennaio in zona bianca** l'accesso a eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5, e l'accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, **sport di squadra**, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui [all'articolo 6](#), limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID – 19, di cui [all'art. 9, comma del DL 22 aprile 2021, n. 52](#) (*cd certificazione verde "base"*).

A partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo [9, comma 2, lettere a\), b\) e c-bis\) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (*cd. certificazione verde "rafforzata"*), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute:

- l'accesso a eventi e competizioni sportive;
- l'accesso, all'aperto e al chiuso, a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui [all'articolo 6](#);
- **la pratica di sport di squadra e di contatto, sia al chiuso che all'aperto;**
- l'accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, in questo caso con esclusione dell'obbligo di certificazione anche per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
- l'accesso agli impianti sciistici.

TABELLA RIEPILOGATIVA

FAQ	Zona Bianca link	Zona Gialla link	Zona Arancione link	Zona Rossa link
<p>Quali attività consentite?</p> <p>Quale Green Pass?</p>	<p>Fino al 9 gennaio 2022</p> <p>In zona bianca l'accesso a centri sportivi e sport di squadra per attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, è consentito <u>con Certificazione Verde «BASE»</u>.</p>	<p>Come la zona Bianca</p>	<p>Accesso con «GP Rafforzato»</p> <p>Utilizzo di spogliatoi e docce consentito ai possessori di Certificazione Verde Rafforzata.</p>	<p>Accesso con «GP Rafforzato»</p> <p>Nessuna possibilità di utilizzo di spogliatoi e docce.</p>
	<p>Dal 10 gennaio 2022</p> <p>In zona bianca <u>l'attività sportiva di squadra e di contatto, svolta anche all'aperto</u>, l'accesso all'attività sportiva nelle piscine all'aperto e al chiuso, l'attività sportiva, anche di contatto, all'interno di luoghi al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, è consentito <u>solamente con Certificazione Verde «RAFFORZATA»</u>.</p>	<p>Come la Zona Bianca</p>		
<p>Esclusioni dall'obbligo (sia prima che dopo la data del 10 gennaio 2022)</p>	<p>Esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità (persone di età inferiore ai dodici anni e soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute).</p>			

TABELLA RIEPILOGATIVA

FAQ	Zona Bianca link	Zona Gialla link	Zona Arancione link	Zona Rossa link
Distanziamento / DPI	<p>Distanziamento per le attività motorie e sportive svolte in forma individuale;</p> <p>Le attività di contatto sono consentite senza distanziamento.</p> <p>Obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale (obbligo mascherina FFP2), nelle pause dell'attività motoria o sportiva, nei locali di passaggio e negli spogliatoi.</p>	Come la Zona Bianca	<p>sono consentite, anche al chiuso, ai possessori di certificazione verde "rafforzata".</p> <p>Le attività sportive anche degli sport di contatto - purché riconosciuti di interesse nazionale (si ricorda che il riconoscimento della rilevanza nazionale viene disposto con provvedimento del CONI o del CIP) - potranno continuare a svolgersi all'aperto o al chiuso, senza pubblico. Le attività di squadra e di contatto</p>	<p>Le attività di squadra e di contatto sono consentite, anche al chiuso, ai possessori di certificazione verde "rafforzata".</p> <p>Le attività sportive anche degli sport di contatto - purché riconosciuti di interesse nazionale (si ricorda che il riconoscimento della rilevanza nazionale viene disposto con provvedimento del CONI o del CIP) - potranno continuare a svolgersi all'aperto o al chiuso, senza pubblico.</p>
Accesso per motivi di lavoro	Per l'accesso per motivi di lavoro sarà necessaria il possesso della certificazione verde prevista per la specifica attività lavorativa e l'uso del dispositivo di protezione individuale.			
Controllo del possesso delle Certificazioni Verdi ai fini dell'accesso ai centri sportivi	Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma per facilitare e sveltire l'ingresso, evitando il rischio di assembramenti			
Capienze spettatori e GP Necessario per l'accesso	Capienza consentita non superiore al 50% all'aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. Necessario GP Rafforzato.	Come la Zona Bianca	A porte chiuse	A porte chiuse

NOTE DI CHIUSURA

Rispetto a quanto disposto dal Governo, si precisa che gli Enti Regionali, Provinciali e Comunali possono adeguare – in base agli scenari di gravità che vengono a delinearsi man mano rispetto all’andamento epidemiologico del luogo – differenti ed ulteriori restrizioni.

La Federazione mantiene sempre sotto costante controllo i siti degli Enti per fornire puntualmente, ai propri associati, notizie sulle varie normative aggiornate.

Per quanto non contemplato all’interno dei vari decreti, Vi preghiamo di tenere sempre in considerazione il Protocollo Sanitario Federale, costantemente aggiornato e disponibile sul sito federale [a questo link](#) .

Qualora non trovaste risposte alle Vostre domande, Vi preghiamo di contattarci all’indirizzo federtamburello@federtamburello.it oppure porre il quesito direttamente al Governo attraverso il contatto e-mail dedicato: emergenzacovid.sport@governo.it (N.B.: questo indirizzo di posta non accetta messaggi da indirizzi PEC).

Si ricorda che il mancato rispetto delle disposizioni e degli obblighi previsti dal Decreto è punito con una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 €. Potrà essere adottata se prevista anche la chiusura temporanea, da cinque a trenta giorni dell’impianto sportivo anche se privato. Spetta ai titolari o gestori dell’impianto verificare che l’accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste.

IL SUPER GREEN PASS

Cos'è il super green pass o green pass rafforzato

Il super green pass o green pass rafforzato è il certificato covid digitale in vigore dal 6 dicembre.

Il **super green pass** si ottiene solo con il vaccino o con la guarigione dal covid. Chi ha già un green pass ottenuto per queste due ragioni può stare tranquillo perché il QR code, ovvero il codice a barre bidimensionale resta lo stesso.

Se hai fatto, invece, una dose di richiamo (booster) di vaccino, ricorda che verrà emessa una nuova Certificazione verde COVID-19. Avranno validità per 9 mesi dalla data della somministrazione, ma dal 1° febbraio 2022 la durata sarà ridotta a 6 mesi.

IMPORTANTE:

Per chi si vaccina adesso, il certificato sarà generato a partire dal 12esimo giorno dopo la prima dose e sarà valido a partire dal **15° giorno** fino alla seconda dose. Per le altre dosi o per la guarigione dal covid, il super green pass sarà generato dopo un paio di giorni e sarà valido a partire dal **14° giorno**.

La differenza tra green pass e super green pass

Il super green pass può ottenerlo solo chi è vaccinato con una o due dosi o è guarito dal covid. Questa è la principale differenza con il green pass base che si ottiene anche con un tampone molecolare negativo (con una validità di 72 ore) o con un tampone antigenico (48 ore di validità).